POLICY E PROCEDURE DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Contenuto

SCOPO E APPLICAZIONE DELLA POLICY GENERALE

La policy del Gruppo CLN (la **Policy**) è approvata e adottata dai consigli di amministrazione di ciascuna Società del Gruppo CLN e sarà rivista almeno ogni 12 mesi per garantirne l'adeguatezza e l'efficace attuazione.

La Policy è composta da tre sezioni:

Sezione 1

La Sezione 1 si applica a tutte le aziende del Gruppo CLN (sia con sede nell'Unione europea che al di fuori dell'UE) con un'applicazione e un campo d'azione ampi, mirando a fornire un canale per segnalare presunte violazioni riguardanti comportamenti aziendali per una vasta gamma di soggetti interessati, ivi inclusi i dipendenti, i fornitori e i partner commerciali. La Sezione 1 deve essere adottata da tutte le Società del Gruppo CLN.

Sezione 2

La Sezione 2 è conforme alla direttiva (UE) 2019/1937 (conosciuta anche come "Direttiva Whistleblowing") e, conseguentemente, si applica soltanto alle Società del Gruppo CLN con sedi nei Paesi dell'Unione europea che hanno recepito la Direttiva Whistleblowing in una legge locale. La Sezione 2 deve essere adottata solo dalle Società del Gruppo CLN con sede nei Paesi dell'UE e dovrebbe essere letta alla luce del paragrafo 5, che offre una spiegazione dettagliata delle peculiarità e degli obblighi previsti dalle leggi locali.

Sezione 3

La Sezione 3 è conforme alla legge brasiliana 13.709/2018 e si applica esclusivamente alle Società del Gruppo CLN con sede in Brasile.

SEZIONE 1

1. FINALITÀ

Oltre ai requisiti legali locali, il Gruppo CLN si impegna a rispettare gli standard più elevati di condotta aziendale etica, morale e legale attraverso il comportamento etico dei suoi dipendenti e il corretto ed efficace funzionamento dei suoi sistemi contabili e di controllo. In linea con questo impegno e con la volontà di favorire la comunicazione aperta e trasparente, questa Policy mira a fornire un canale attraverso il quale i dipendenti e altre parti esterne possano segnalare presunte violazioni, con la rassicurazione che saranno protetti da ritorsioni o da condotte di vittimizzazione per le segnalazioni effettuate in buona fede.

2. APPLICAZIONE DELLA POLICY

La Sezione 1 di questa Policy si applica ai portatori di interesse interni, come tutti i dipendenti del Gruppo CLN a livello globale (ivi inclusi i dipendenti a tempo parziale, temporanei ed a contratto), gli azionisti e i partner di *joint venture*.

La Sezione 1 può essere utilizzata anche da portatori di interesse esterni, come familiari dei dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori, partner commerciali, comunità locali e altre parti collegate, per segnalare presunte violazioni riguardanti le nostre pratiche aziendali o comportamenti.

3. SCOPO DELLA POLICY

La Sezione 1 mira a coprire presunte violazioni gravi riguardanti i diritti umani, l'ambiente, la sicurezza delle informazioni o pratiche aziendali non etiche, tra cui la corruzione, la frode o atti anticoncorrenziali che potrebbero avere un grande impatto sul Gruppo CLN, come azioni che:

potrebbero portare a una rendicontazione finanziaria inaccurata.

sono illegali.

non sono conformi alle policy del Gruppo CLN e al Codice Etico.

costituiscono altrimenti gravi comportamenti impropri.

Le controversie, le richieste o le questioni legate all'interesse personale della persona segnalante e che riguardano esclusivamente i suoi rapporti individuali di lavoro, o siano connesse ai suoi rapporti di lavoro con i superiori gerarchici, o riguardino negoziazioni salariali e/o condizioni locali non possono essere segnalate. Tali questioni dovrebbero essere discusse con il dipartimento locale delle risorse umane.

4. PROCEDURE PREVISTE DALLA POLICY

4.1 Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante sarà mantenuta riservata a meno che tale persona non abbia autorizzato la sua rivelazione per iscritto.

4.2 Segnalazione anonima

I dipendenti sono incoraggiati a firmare le loro segnalazioni, dato che le richieste di approfondimento e le indagini potrebbero non essere possibili se la fonte delle informazioni non viene rivelata. Le segnalazioni espresse in forma anonima verranno comunque investigate, ma sarà anche presa in considerazione:

la gravità del problema,

il livello di dettaglio fornito,

la credibilità della segnalazione,

la probabilità di confermare l'accusa da altre fonti.

4.3 Protezione della persona segnalante dalle ritorsioni

Le persone segnalanti saranno protette da molestie, ritorsioni o da atti di vittimizzazione in caso di segnalazioni di presunte violazioni effettuate in buona fede secondo questa Policy. Qualsiasi azione di questo tipo contro la persona segnalante non sarà tollerata e comporterà provvedimenti disciplinari fino al licenziamento.

Questo significa anche che l'impiego continuativo e le opportunità future di crescita professionale o di formazione del dipendente non saranno pregiudicati dal fatto che lo stesso abbia riportato una violazione legittima.

4.4 Accuse infondate e auto-segnalazioni

Le accuse infondate possono comportare provvedimenti disciplinari. La Policy non proteggerà una persona dalle conseguenze dei suoi illeciti; tuttavia, l'auto-segnalazione di un'azione illecita non precedentemente scoperta attraverso un'indagine indipendente verrà presa in considerazione quando si valuteranno le conseguenze per tale persona.

5. PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE

La procedura per la persona segnalante è pensata per essere utilizzata solo per questioni rilevanti e sensibili. Le questioni minori dovrebbero essere segnalate alla direzione locale.

CLN ha istituito un processo riservato e anonimo per ricevere reclami.

Le presunte violazioni riguardanti condotte non etiche o illegali possono essere segnalate alla piattaforma del Gruppo (https://leaks.gruppocln.com). Se la persona segnalante non è in grado o non intende utilizzare la piattaforma del Gruppo, può inviare una segnalazione all'indirizzo email a.gordon@gruppocln.com e lo stesso verrà inoltrato al Comitato Whistleblowing. La Persona segnalante può anche richiedere un incontro tramite videochiamata con un componente del Comitato Whistleblowing, che sarà fissato entro 30 giorni.

5.1 Prove

Sebbene non sia richiesto alla Persona segnalante di dimostrare la veridicità di un'accusa, è necessario che lo stesso dimostri l'esistenza di motivi sufficienti di preoccupazione.

6. COME VERRÀ GESTITA LA SEGNALAZIONE

6.1 Comitato Whistleblowing

La responsabilità di indagare e gestire reclami e accuse segnalate è delegata al Comitato Whistleblowing. Il Comitato Whistleblowing è composto da tre componenti, due dei quali sono dirigenti senior di CLN e uno è una persona esterna non impiegata nel Gruppo CLN. I componenti del Comitato Whistleblowing sono stati scelti dal CEO del Gruppo in quanto competenti, imparziali e indipendenti dalla gestione quotidiana delle operazioni del Gruppo.

Il Comitato Whistleblowing riceverà, conserverà, indagherà e agirà su tutte le segnalazioni e le presunte violazioni. L'azione intrapresa dipenderà dalla natura e dalla gravità della violazione. Tutte le segnalazioni ricevute tramite la piattaforma del Gruppo o attraverso altri metodi di comunicazione saranno valutate tempestivamente dal Comitato Whistleblowing, che deciderà e renderà noto come viene gestita ciascuna segnalazione e le relative azioni intraprese.

6.2 Riscontro alla Persona segnalante

La persona segnalante riceverà le seguenti informazioni entro un periodo di tempo ragionevole:

Conferma della ricezione della segnalazione.

Indicazione su come sarà trattata la questione e ulteriore consultazione con la Persona segnalante, se necessario.

Una stima del tempo necessario per una risposta finale.

Stato dell'indagine.

Conclusioni finali e azioni intraprese.

Nel caso in cui la persona segnalante non sia soddisfatta delle conclusioni finali e delle azioni intraprese e desideri appellarsi di conseguenza, può farlo inviando una email a a.gordon@gruppocln.com. Gli appelli di questo tipo verranno inoltrati al CEO del Gruppo, insieme a un rapporto del Comitato Whistleblowing sulla segnalazione, che determinerà se l'appello giustifica ulteriori azioni da intraprendere.

SEZIONE 2

1. SCOPO

Il Gruppo CLN ha implementato un sistema di segnalazione whistleblowing in conformità ai requisiti della Direttiva Whistleblowing ed alle leggi locali che ne danno attuazione. Questa Policy si applica alle Società appartenenti al Gruppo CLN con sede in un Paese dell'Unione europea che ha adottato una legge locale che attua la Direttiva Whistleblowing.

2. PROCEDURA

2.1 Definizioni

Società	Società del Gruppo CLN con sede in un Paese dell'UE che ha adottato una legge locale che attua la Direttiva Whistleblowing
Paese	Paese dell'UE che ha adottato una legge locale che attua la Direttiva Whistleblowing
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Riscontro	Il riscontro alla Persona segnalante delle informazioni relative al Seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione
Seguito	Qualsiasi azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione per valutare l'accuratezza dei fatti segnalati e, ove pertinente, affrontare la violazione segnalata, anche attraverso azioni come una verifica interna, un'indagine, azioni legali, un'azione per il recupero di fondi o la chiusura della procedura
Gruppo	Il Gruppo CLN
Policy	La policy globale di segnalazione delle irregolarità adottata dal Gruppo e attuata in tutto il mondo
Linee guida	Le linee guida sulla disciplina della segnalazione di irregolarità adottate da un'autorità pubblica di un determinato Paese
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i sospetti ragionevoli, riguardanti violazioni effettive o potenziali, avvenute o molto probabili, nell'organizzazione in cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, e su tentativi di nascondere tali violazioni
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona a cui viene attribuita la violazione o come persona comunque coinvolta nella violazione segnalata
Persona segnalante	La persona fisica che segnala Informazioni sulle violazioni acquisite all'interno del suo Contesto lavorativo

Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, intrapreso a seguito della segnalazione e che provochi o possa provocare un pregiudizio ingiustificato, direttamente o indirettamente, alla Persona segnalante
Violazioni	Azioni od omissioni che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità della Società
Contesto lavorativo	Attività lavorative o professionali attuali o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle violazioni e all'interno delle quali potrebbe subire Ritorsioni in caso di segnalazione
Direttiva (UE) 2019/1937	Direttiva Whistleblowing
GDPR	Regolamento (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation

2.2 Violazioni che possono essere segnalate

Le segnalazioni possono essere fatte in riferimento a determinate questioni. In generale:

(1) violazioni rientranti nell'ambito degli atti dell'Unione europea elencati nell'Allegato alla Direttiva Whistleblowing e in qualsiasi legge nazionale di recepimento. Questi reati riguardano le seguenti aree:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- protezione dell'ambiente;
- protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare;
- sicurezza alimentare e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- protezione della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

(2) Violazioni che influenzano gli interessi finanziari dell'Unione europea (Art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che influenzano gli interessi finanziari dell'Unione europea) come identificate nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione europea (ad esempio, frode, corruzione e qualsiasi altra attività illegale legata alle spese dell'Unione).

(3) Violazioni relative al mercato interno che mettono a rischio la libera circolazione di merci, persone,

servizi e capitali. Questo include violazioni delle regole dell'Unione europea sulla concorrenza e sugli aiuti di stato, regole fiscali aziendali e meccanismi il cui scopo è ottenere un vantaggio fiscale che contrasta l'oggetto o lo scopo della legge fiscale aziendale applicabile.

(4) Violazioni che frustrano l'obiettivo o lo scopo degli atti dell'Unione europea nelle aree menzionate nei punti precedenti.

Le leggi locali possono prevedere ulteriori e maggiori questioni che potrebbero essere soggette a segnalazione, si prega di fare riferimento al paragrafo 5.

2.3 Violazioni che non possono essere segnalate

Le controversie, le richieste o le dispute legate a un interesse personale della Persona segnalante che si riferiscono esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro o ai rapporti di lavoro con i superiori gerarchici non possono essere segnalati.

Si noti che le ragioni che hanno portato la persona a fare la segnalazione sono irrilevanti ai fini dell'elaborazione della segnalazione e della protezione da misure di ritorsione.

2.4 Elementi e caratteristiche della segnalazione

Le segnalazioni dovrebbero essere il più dettagliate possibile per consentire la valutazione dei fatti da parte delle autorità competenti che le ricevono e gestiscono (ad esempio, circostanze di tempo e luogo, descrizione dei fatti, dettagli personali o altri elementi che consentono l'identificazione della Persona coinvolta nella segnalazione).

È anche utile allegare documenti che possano fornire prove dei fatti segnalati, così come indicare altre persone potenzialmente a conoscenza dei fatti.

2.5 Chi può fare una segnalazione

I seguenti soggetti possono fare segnalazioni come stabilito al paragrafo 2.2:

(A) dipendenti, inclusi lavoratori con contratti a termine, a tempo parziale o intermittenti, apprendisti e lavoratori occasionali;

(B) lavoratori autonomi che svolgono professioni intellettuali registrate in appositi registri o elenchi (ad esempio, architetti, ingegneri, geometri); titolari di rapporti di collaborazione come agenzia, rappresentanza o altri rapporti di collaborazione coordinati e continuativi; titolari di rapporti di collaborazione organizzati dal cliente che comportano servizi di lavoro esclusivamente personali e continuativi;

(C) liberi professionisti e consulenti che lavorano presso la Società (esclusi avvocati e medici vincolati al segreto professionale);

(D) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che lavorano presso la Società;

(E) azionisti;

(F) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche *de facto*, come direttori, revisori, componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La protezione si applica anche durante il periodo di prova e prima o dopo la costituzione del rapporto di lavoro o giuridico, e quando:

il rapporto descritto non è ancora iniziato, se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

durante il periodo di prova;

dopo la cessazione del rapporto se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante lo stesso.

2.6 Segnalazioni interne

(a) Canale interno di segnalazione

Il Gruppo CLN, informando anche le rappresentanze od organizzazioni sindacali, ha creato un canale interno di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e di qualsiasi persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Comitato Whistleblowing, che soddisfa i requisiti di autonomia, indipendenza e competenza richiesti dalla legge.

Le segnalazioni possono essere fatte in forma scritta attraverso la piattaforma online del Gruppo (https://leaks.gruppocln.com) oppure oralmente in videoconferenza con un componente del Comitato Whistleblowing, per cui è necessario inviare una richiesta via email a a.gordon@gruppocln.com. L'incontro verrà fissato non oltre i 30 giorni.

Le segnalazioni in cui non è possibile stabilire l'identità della Persona segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, se dettagliate, devono essere considerate e gestite come segnalazioni ordinarie.

(b) Gestione del canale interno di segnalazione

Il Comitato Whistleblowing svolge le seguenti funzioni:

(A) rilascia alla Persona segnalante avviso della ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

(B) in caso di richiesta, organizza un incontro di persona o una videochiamata con la Persona segnalante entro 30 giorni;

(C) mantiene le interlocuzioni con la Persona segnalante, potendo sempre richiedere alla stessa ulteriori informazioni, se necessario;

(D) valuta l'esistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per determinarne l'ammissibilità e poter garantire alla Persona segnalante le tutele previste e dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;

(E) offre alla Persona coinvolta l'opportunità di essere ascoltata su richiesta o, quando ritenuto opportuno, attraverso una procedura scritta acquisendo osservazioni scritte e documenti;

(F) fornisce Riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione può essere ritenuta manifestamente infondata a causa, ad esempio, (i) dell'assenza di elementi di fatto relativi alle violazioni che possono essere segnalate, (ii) dell'assenza di elementi capaci di giustificare ulteriori indagini, (iii) della scarsa rilevanza della segnalazione.

Le segnalazioni inviate a una persona diversa dal Comitato Whistleblowing dovrebbero essere inoltrate al

Comitato entro 7 giorni dalla ricezione, con notifica simultanea al segnalante.

2.7 Segnalazione esterna

I segnalanti possono anche fare segnalazioni esterne delle violazioni elencate nel paragrafo 2.2 all'autorità pubblica competente designata in ciascun Paese. In generale, il canale esterno di segnalazione fornito dall'autorità pubblica competente deve garantire la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, della Persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione correlata.

Si prega di fare riferimento al paragafo 5 per venire a conoscenza (i) della lista di autorità pubbliche competenti per ciascun Paese con i rispettivi canali di segnalazione e (ii) dei prerequisiti per fare segnalazioni esterne e le regole specifiche per la gestione delle segnalazioni esterne.

2.8 Misure di protezione

Le seguenti misure di protezione sono garantite a tutti i segnalanti:

(1) protezione della riservatezza della Persona segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e delle persone menzionati nella segnalazione (paragrafo 2.9);

(2) protezione contro eventuali misure di ritorsione adottate dalla Società a seguito della segnalazione e le condizioni per la loro applicazione (paragrafo 2.10);

(3) limitazioni di responsabilità riguardo alla divulgazione e diffusione di determinate categorie di informazioni che operano in determinate condizioni (paragrafo 2.11);

(4) garanzia di misure di sostegno (paragrafo 2.12).

Per ulteriori informazioni sulle misure di protezione in uno specifico Paese, fare riferimento al paragrafo 5.

2.9 Protezione della riservatezza

La riservatezza dell'identità della Persona segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e di qualsiasi persona menzionata nella segnalazione è garantita in tutte le fasi del processo di segnalazione.

Questa obbligazione richiede che qualsiasi rivelazione dell'identità del segnalante a individui diversi da coloro che sono competenti a ricevere o seguire le segnalazioni debba avvenire solo con il suo esplicito consenso.

Per ulteriori informazioni sulla protezione della riservatezza applicabile in uno specifico Paese, fare riferimento al paragrafo 5.

2.7.1. Data protection

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali e, in particolare, in conformità ai principi fondamentali previsti dal GDPR (ad esempio, vengono identificati i titolari del trattamento dei dati, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali e viene fornita una informativa privacy alla Persona segnalante e alle altre Persone coinvolte nella segnalazione).

La protezione dei dati personali è garantita alla Persona segnalante, al Facilitatore, alla Persona coinvolta e alle persone menzionate nella segnalazione, in quanto soggetti interessati al trattamento dei dati.

Per ulteriori informazioni sugli obblighi previsti in uno specifico Paese, ove presenti, fare riferimento al paragrafo 5.

2.10 Protezione dalle ritorsioni

La Persona segnalante è protetta da qualsiasi forma di Ritorsione nei suoi confronti. Il divieto di Ritorsione si estende anche a coloro che potrebbero essere soggetti a Ritorsione, anche indirettamente, a causa del loro ruolo nel processo di segnalazione e/o del loro particolare legame con la Persona segnalante, ad esempio: Facilitatori; persone nello stesso contesto lavorativo della Persona segnalante e che sono legate da un legame affettivo o di parentela stabile; colleghi di lavoro della Persona segnalante, che lavorano nello stesso contesto lavorativo e hanno un rapporto attuale con detta persona; entità di proprietà della Persona segnalante o dell'entità per cui la Persona segnalante lavora od operanti nello stesso contesto lavorativo.

La presunta Ritorsione, anche solo tentata o minacciata, deve essere segnalata all'autorità pubblica competente, incaricata di verificare se sia una conseguenza della segnalazione.

Di seguito alcuni esempi di Ritorsione: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni o cambiamento del posto di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, note di merito negative o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di qualsiasi altra sanzione, anche pecuniaria.

L'applicazione della protezione dalla Ritorsione si applica se (i) la Persona segnalante ha effettuato la segnalazione sulla base di questa Policy, ritenendo ragionevolmente che le Informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rilevanti in quanto rientrano nell'ambito obiettivo di questa Policy; (ii) vi è una connessione tra la segnalazione e l'atto di Ritorsione subito dalla Persona segnalante (o da altre persone elencate appena sopra in questo paragrafo).

La legge prevede un'inversione dell'onere della prova, affermando che qualora la Persona segnalante dimostri di aver effettuato una segnalazione e di aver subito Ritorsione a causa della segnalazione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte o atti ritorsivi.

Per ulteriori informazioni sulla protezione dalla Ritorsione in uno specifico Paese, fare riferimento al paragrafo 5.

2.11 Limitazioni di responsabilità per la Persona segnalante

Quando le Persone segnalanti presentano una segnalazione in conformità con questa Policy, non devono essere ritenute responsabili per la violazione di restrizioni sulla divulgazione di informazioni né incorrere in alcuna responsabilità in relazione a tale segnalazione, se avevano motivi ragionevoli per ritenere che tale segnalazione fosse necessaria per divulgare una violazione.

Le Persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni segnalate, a condizione che tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Se l'acquisizione o l'accesso costituisce di per sé un reato, rimarrà applicabile la responsabilità penale ai sensi della legge nazionale.

Per ulteriori informazioni sulla limitazione della responsabilità in uno specifico Paese, fare riferimento al paragrafo 5.

2.12 Misure di sostegno

I segnalanti possono beneficiare di misure di sostegno, ad esempio informazioni, assistenza e consulenza gratuita su come effettuare la segnalazione e sulla protezione dalla Ritorsione offerta dalle disposizioni normative nazionali ed europee, i diritti della Persona coinvolta e i termini e le condizioni di accesso all'assistenza legale.

Per ulteriori informazioni sulle misure di supporto in uno specifico Paese, fare riferimento al paragrafo 5.

3. SANZIONI

La legge prevede sanzioni amministrative che vengono imposte dall'autorità pubblica competente, ad esempio (i) in caso di Ritorsione o di ostacolo alle segnalazioni, (ii) in caso di violazione del dovere di riservatezza, (iii) se il sistema di segnalazione non è conforme alla legge (ad esempio, non sono state adottate procedure per effettuare e gestire le segnalazioni, alle segnalazioni non è stato dato Seguito, ecc.), (iv) se la responsabilità penale della Persona segnalante è accertata, anche da una sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia, o la sua responsabilità civile per gli stessi reati nei casi di dolo o colpa grave.

Tali comportamenti possono anche comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari previste dalla Società, se previste.

Per ulteriori informazioni sulle sanzioni in uno specifico Paese, fare riferimento al paragrafo 5.

4. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione deve avvenire per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, per un periodo massimo di 5 anni (o meno, a seconda delle disposizioni delle leggi locali). La conservazione e l'archiviazione delle segnalazioni devono essere gestite nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti al paragrafo 2.9 e delle disposizioni del GDPR.

5. OBBLIGHI E INFORMAZIONI SECONDO LE LEGGI LOCALI

5.1 Italia

(a) Violazioni che possono essere segnalate

Le Società che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 possono segnalare anche violazioni rilevanti in base a tale disciplina o violazioni di tale modello.

(b) Segnalazioni interne

Tutte le segnalazioni effettuate devono chiaramente indicare "segnalazione whistleblowing" - o un'altra dicitura che renda chiara la riservatezza della segnalazione - nell'oggetto della comunicazione.

In Italia, in base alla legge applicabile, le società con più di 249 dipendenti non possono condividere il canale di segnalazione e la relativa gestione con altre società. Pertanto, tali società devono prevedere un canale di segnalazione locale, diverso e aggiuntivo rispetto a quello del Gruppo. Per le società con sede in Italia con più di 249 dipendenti, viene fornito un canale locale, aggiuntivo a quello del Gruppo. Il canale locale è gestito da un Responsabile o Comitato Whistleblowing locale all'uopo nominato.

(c) Segnalazioni esterne

Autorità pubblica competente: ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Link a canale esterno: www.anticorruzione.it/whistleblowing.

Link a Linee guida: www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate tramite il suddetto link ANAC, in queste condizioni alternative: (i) mancanza, inattività o non conformità del canale interno di segnalazione; (ii) mancato Seguito alla segnalazione interna; (iii) la Persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; (iv) la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che le violazioni possano causare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

(d) Data protection e misure di protezione

Una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) viene condotta su tutti i canali di segnalazione (sia del Gruppo che locali, se presenti). L'identità della Persona segnalante può essere rivelata solo con il suo previo consenso scritto quando, nel contesto di una procedura di segnalazione o di una procedura disciplinare, è necessario ed essenziale per la difesa della Persona coinvolta.

La protezione contro le ritorsioni non si applica in caso di sentenza (anche se non definitiva) sulla (i) responsabilità della Persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia; (ii) sulla responsabilità civile della Persona segnalante derivante dall'aver fornito informazioni false con dolo o colpa grave (una colpa lieve non comporterà la perdita della protezione contro le ritorsioni). La protezione contro le ritorsioni si applica nuovamente se la sentenza non viene confermata nei livelli successivi gradi di giudizio.

L'inversione dell'onere della prova non si applica ai Facilitatori, agli individui nello stesso contesto lavorativo, ai colleghi o agli enti di proprietà della Persona segnalante, in cui la Persona segnalante lavora o che operano nello stesso contesto lavorativo.

L'autorità giudiziaria adotta tutte le misure, comprese quelle provvisorie, necessarie per garantire la protezione della Persona segnalante. Le rinunce e le transazioni, se presenti, possono essere firmati solo in luoghi protetti (giudiziali, amministrativi, sindacali).

La responsabilità della Persona segnalante per l'acquisizione/scoperta di Informazioni sulle violazioni è esclusa quando (i) le informazioni sono necessarie per scoprire la violazione, (ii) la segnalazione è fatta in conformità alla Policy, (iii) il metodo di acquisizione delle informazioni è lecito.

Misure di sostegno per le Persone segnalanti sono fornite da specifiche entità del Terzo settore elencate sul sito web dell'ANAC.

(e) Sanzioni

Sanzioni amministrative applicate dall'ANAC: (i) da 10.000 a 50.000 euro in caso di Ritorsione, ostacolo alle segnalazioni o violazione del dovere di riservatezza; (ii) da 10.000 a 50.000 euro se il sistema di segnalazione non è conforme alla legge (ad esempio, mancanza di procedure per effettuare e gestire le segnalazioni, mancato Seguito delle segnalazioni, ecc.); (iii) da 500 a 2.500 euro se una sentenza (anche non definitiva) stabilisce la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la responsabilità civile per gli stessi reati in caso di dolo o colpa grave.

Le stesse condotte comporteranno sanzioni disciplinari previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo (*ex* D.lgs. 231/2001).

5.2 Francia

(a) Violazioni che possono essere segnalate

Le informazioni devono riguardare fatti già accaduti o per i quali c'è un'alta probabilità che accadranno. Ciò può includere molestie morali o sessuali. Fatti, informazioni e documenti relativi alla riservatezza della difesa nazionale e alla riservatezza medica devono essere esclusi dal regime di segnalazione.

(b) Segnalazioni esterne

Alla Persona segnalante non è richiesto di fare una segnalazione interna prima di una segnalazione esterna.

Autorità pubblica competente a seconda dell'oggetto della segnalazione: DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, la Consommation et la Répression des Fraudes), HAS (Haute Autorité de Santé), CNIL

(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), DGT (Direction Général du Travail), DGEFP (Direction Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle), Défenseur des droits.

Link a canale esterno: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20689.

Leggi e riferimenti : Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Articles 6 à 13 ; Code du Travail articles L4133-1 à L4133.4 et D4133-1 à D4133-3 et L1132-1 à L1132-4 ; Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte - Amélioration de la protection des lanceurs d'alerte; Loi organique n°2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte - Rôle du Défenseur des droits ; Décret n°2022-1284 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte – Procédures de recueil et de traitement des signalement.

(c) Garanzia della riservatezza dell'identità

È garantita la riservatezza dell'identità delle Persone segnalanti, delle Persone coinvolte e di terzi menzionati nella segnalazione. Gli elementi che identificano la Persona segnalante non possono essere divulgati senza il suo consenso. Tuttavia, in alcuni casi, possono essere comunicati all'autorità giudiziaria. Quando le persone responsabili della raccolta o dell'elaborazione delle segnalazioni devono denunciare i fatti raccolti all'autorità giudiziaria, le informazioni che identificano la Persona segnalante possono essere comunicate anche a quest'ultimo. In questo caso, la Persona segnalante viene informata.

(d) Protezione dalle ritorsioni, ivi incluse le misure disciplinari

La protezione include qualsiasi misura di Ritorsione che potrebbe comprendere: (i) sospensione, licenziamento, cessazione del rapporto lavorativo; (ii) retrocessione di grado o mancata promozione; (iii) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio; (iv) sospensione della formazione; (v) valutazione negativa delle prestazioni; (vi) azione disciplinare; (vii) discriminazione; (viii) mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato o temporaneo.

(e) Responsabilità civile e penale

Nel caso in cui venga seguito il procedimento per la segnalazione o la divulgazione pubblica, i beneficiari della protezione non possono essere obbligati a risarcire danni causati da tale segnalazione o divulgazione pubblica.

La Persona segnalante deve aver avuto fondati motivi per ritenere che tale procedimento fosse necessario per salvaguardare interessi minacciati. Quando si segue il procedimento di segnalazione o divulgazione pubblica, i beneficiari della protezione non sono responsabili penalmente. Questa irresponsabilità si applica a reati che potrebbero essere commessi per ottenere documenti che comprovano le informazioni segnalate o divulgate. Tuttavia, non deve essere stato commesso alcun reato per ottenere le informazioni stesse.

5.3 Germania

(a) Violazioni che possono essere segnalate

È possibile segnalare violazioni riguardanti:

1. violazioni punibili per legge,

2. violazioni soggette a sanzioni pecuniarie, purché la normativa violata serva a proteggere la vita, l'incolumità o la salute o a salvaguardare i diritti dei dipendenti o dei loro organismi rappresentativi,

3. altre violazioni della legislazione federale e regionale, nonché degli atti legali direttamente applicabili dell'Unione europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

a. sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, includendo in particolare la legge sul riciclaggio di denaro e il Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (UE) n. 1781/2006 (GU L 141, 5.6.2015, pag. 1), così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2175 (GU L 334, 27.12.2019, pag. 1), come emendato,

b. che stabiliscono requisiti per la sicurezza e la conformità del prodotto,

c. requisiti per la sicurezza stradale riguardanti la gestione della sicurezza dell'infrastruttura stradale, requisiti di sicurezza nei tunnel stradali e ammissione all'occupazione di operatore di trasporto su strada o di operatore di trasporto passeggeri su strada (impresa di autobus e/o corriere),

d. requisiti per garantire la sicurezza delle operazioni ferroviarie,

e. requisiti di sicurezza marittima riguardanti le norme dell'Unione europea sul riconoscimento delle organizzazioni di ispezione e controllo delle navi, la responsabilità del vettore e l'assicurazione per il trasporto di passeggeri via mare, l'approvazione di attrezzature marine, l'ispezione della sicurezza marittima, la formazione dei marinai, la registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri impegnate nel trasporto marittimo, e le norme e le procedure dell'Unione europea per il carico e lo scarico sicuri dei mercantili,

f. requisiti di sicurezza dell'aviazione civile per la prevenzione dei pericoli operativi e tecnici e per il controllo del traffico aereo,

g. requisiti per il trasporto sicuro di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne,

h. con specifiche per la protezione dell'ambiente,

i. requisiti per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare,

j. promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica,

k. sulla sicurezza alimentare e dei mangimi, sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, sulla protezione delle indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari, compreso il vino, i prodotti a base di vino aromatizzato e le bevande alcoliche, e le specialità tradizionali garantite, sulla messa in commercio e l'uso dei prodotti fitosanitari e sulla salute e il benessere degli animali in relazione alla protezione degli animali da allevamento, la protezione degli animali al momento dell'uccisione, la custodia degli animali selvatici negli zoo, la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e il trasporto degli animali e relative operazioni,

l. su standard di qualità e sicurezza per organi e sostanze di origine umana, medicinali per uso umano e veterinario, dispositivi medici e cure transfrontaliere per i pazienti,

m. sulla fabbricazione, presentazione e vendita di tabacco e prodotti correlati,

n. per regolare i diritti dei consumatori e la protezione degli stessi nei rapporti tra commercianti e consumatori e per proteggere i consumatori nel campo dei servizi di pagamento e dei servizi finanziari, dell'indicazione dei prezzi e delle pratiche commerciali sleali,

o. sulla protezione della privacy nelle comunicazioni elettroniche, sulla protezione della riservatezza delle comunicazioni, sulla protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, sulla protezione della privacy dei dispositivi terminali degli utenti e delle informazioni memorizzate in tali dispositivi terminali, sulla protezione contro molestie mediante pubblicità tramite chiamate telefoniche, dispositivi per chiamate automatiche, fax o posta elettronica, e mediante

identificazione della linea chiamante e soppressione dell'identificazione della linea chiamante, e sull'inclusione nelle rubriche dei sottoscrittori,

p. sulla protezione dei dati personali nell'ambito del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016, p. 1; L 314, 22.11.2016, p. 72; L 127, 23.5.2018, p. 2; L 74, 4.3.2021, p. 35) ai sensi dell'articolo 2 dello stesso,

q. sulla sicurezza delle tecnologie dell'informazione ai sensi della sezione 2(2) della legge BSI dei fornitori di servizi digitali ai sensi della sezione 2(12) della legge BSI,

r. per regolare i diritti degli azionisti delle società per azioni quotate in borsa,

s. sull'audit dei bilanci delle entità di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 316a comma 2 del Codice commerciale,

t. sulla contabilità, compresa la tenuta dei libri contabili, delle società orientate ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 264d del Codice commerciale tedesco, delle istituzioni di credito ai sensi dell'articolo 340(1) del Codice commerciale tedesco, delle istituzioni di servizi finanziari ai sensi dell'articolo 340(4) comma 1 del Codice commerciale tedesco, delle istituzioni finanziarie ai sensi dell'articolo 340(4a) comma 1 del Codice commerciale, delle istituzioni ai sensi dell'articolo 340(5) comma 1 del Codice commerciale tedesco, delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 341(1) del Codice commerciale tedesco e dei fondi pensione ai sensi dell'articolo 341(4) comma 1 del Codice commerciale tedesco,

4. violazioni di normative applicabili in modo uniforme a livello federale per gli enti appaltanti sulla procedura di aggiudicazione di contratti pubblici e concessioni e sulla tutela legale in tali procedure dopo aver raggiunto le soglie dell'UE pertinenti,

5. violazioni coperte dalla sezione 4d (1), prima frase, della Legge sulla Vigilanza dei Servizi Finanziari (Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz), salvo diversamente previsto nella sezione 4(1), prima frase,

6. violazioni di norme fiscali legali applicabili a società e partnership,

7. violazioni sotto forma di accordi mirati a ottenere indebitamente un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo o allo scopo della legge fiscale applicabile a società e partnership,

8. violazioni degli Articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea nonché violazioni delle disposizioni legali indicate nella Sezione 81(2)(1), (2)(a) e (5) e (3) della Legge contro le Restrizioni della Concorrenza,

9. violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 sui mercati contestabili e equi nel settore digitale e che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Digital Markets Act) (GU L 265, 12.10.2022, p. 1),

10. dichiarazioni fatte da funzionari pubblici che costituiscono una violazione del dovere di fedeltà alla Costituzione,

11. segnalazioni e divulgazione di informazioni riguardanti

    a. violazioni della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; e

b. violazioni delle norme del mercato interno ai sensi dell'articolo 26(2) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, comprese le normative dell'Unione europea sulla concorrenza e gli aiuti di stato che vanno oltre l'elemento n. 8 (si prega di vedere sopra).

(b) Segnalazioni interne

I datori di lavoro devono garantire che sia istituito e gestito almeno un ufficio di segnalazione interno a cui i dipendenti possono rivolgersi (ufficio di segnalazione interno). I datori di lavoro devono conferire all'ufficio di segnalazione interno i poteri necessari per svolgere i propri compiti, verificare le segnalazioni e adottare azioni di seguito.

Gli uffici di segnalazione interna devono gestire canali di segnalazione, condurre le procedure prescritte e intraprendere azioni di seguito, se necessario. Gli uffici di segnalazione interna devono fornire informazioni chiare e facilmente accessibili per i dipendenti sulle procedure di segnalazione esterna.

I canali di segnalazione interna devono essere accessibili ai dipendenti e ai lavoratori temporanei assegnati al datore di lavoro per segnalare Informazioni sulle violazioni. Questi canali devono essere progettati in modo che solo le persone responsabili della ricezione e dell'elaborazione delle segnalazioni e le persone che li assistono nell'esecuzione di queste attività abbiano accesso alle segnalazioni in arrivo.

I canali di segnalazione interna possono facoltativamente essere aperti a terze parti che, nel corso delle loro attività professionali, sono in contatto con il datore di lavoro. Possono anche gestire segnalazioni anonime in arrivo, ma non c'è obbligo per il datore di lavoro di consentire segnalazioni anonime.

I canali di segnalazione interna devono consentire di presentare segnalazioni verbalmente o in forma scritta. Le segnalazioni verbali devono essere possibili per telefono o tramite altri mezzi di comunicazione vocale. Su richiesta della Persona segnalante, deve essere reso possibile un incontro con la persona responsabile della ricezione della segnalazione tramite il canale interno di segnalazione entro un tempo ragionevole. Con il consenso della Persona segnalante, un incontro può anche avvenire tramite trasmissione video e audio.

Gli uffici di segnalazione interna: (i) devono confermare la ricezione di una segnalazione alla Persona segnalante entro sette giorni al massimo; (ii) devono determinare se la violazione segnalata rientra nell'ambito materiale delle violazioni che possono essere segnalate; (iii) devono mantenere contatti con la Persona segnalante; (iv) devono valutare la validità della segnalazione ricevuta; (v) devono richiedere ulteriori informazioni alla Persona segnalante, se necessario; (vi) devono intraprendere azioni appropriate; e (vii) devono fornire un Riscontro alla Persona segnalante entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione o, se la ricezione non è stata confermata, non oltre tre mesi e sette giorni dopo la ricezione della segnalazione. Il Riscontro deve includere la notifica di eventuali azioni pianificate, nonché eventuali azioni già intraprese e le relative motivazioni.

Il rapporto con la Persona segnalante può avvenire solo nella misura in cui non influisce sulle indagini o sulle investigazioni interne e non pregiudica i diritti delle Persone coinvolte o comunque menzionate in una segnalazione.

Gli uffici di segnalazione interna possono in particolare: (i) condurre indagini interne presso il datore di lavoro o presso l'unità organizzativa di riferimento e contattare le persone e le unità lavorative interessate; (ii) indirizzare la Persona segnalante ad altri organismi competenti; (iii) chiudere la procedura per mancanza di prove o per altri motivi; o (iv) riferire il caso per ulteriori indagini a: (a) un'unità lavorativa responsabile delle indagini interne presso il datore di lavoro o presso l'unità organizzativa rilevante; o (b) un'autorità competente.

(c) Segnalazioni esterne

La scelta tra una segnalazione interna o esterna spetta essenzialmente alla Persona segnalante. Non c'è alcun obbligo giuridico di presentare prima una segnalazione interna, anche se comunemente questa è la scelta più ragionevole.

Le segnalazioni esterne possono essere destinate alle autorità pubbliche competenti, attualmente alle tre di seguito elencate. Queste sono competenti per tre sottogruppi di potenziali ambiti di segnalazione, come illustrato dettagliatamente nei rispettivi siti web.

Le controversie riguardanti le decisioni di un ufficio di segnalazione esterno ai sensi dei paragrafi da 1 a 6 saranno soggette a ricorso amministrativo.

Autorità pubbliche competenti:

- **Bundesamt für Justiz**, Adenauerallee 99 – 103, 53113 Bonn, Germany;
- **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**, Graurheindorfer Str. 108; 53117 Bonn, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany;
- **Bundeskartellamt**, Kaiser-Friedrich-Str. 16, 53113 Bonn, Germany.

Link a canali esterni:

- **Bundesamt für Justiz**
  https://formulare.bfj.bund.de/ffw/form/display.do?%24context=5CDC766B3DE641612E2B
- **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**
  https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle_node.html
- **Bundeskartellamt**:
  https://www.bkmssystem.net/bkwebanon/report/channels?id=bkarta&language=ger

Link a Linee guida:

- https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/ZustaendigkeitderMeldestellen/ZustaendigkeitderMeldestellen_node.html#AnkerDokument97000.

(d) Misure di protezione

Le Persone segnalanti sono tutelate dalla legge tedesca se: (i) hanno effettuato una segnalazione interna o esterna o una divulgazione in conformità alle disposizioni della legge tedesca sul whistleblowing; e se (ii) la Persona segnalante aveva ragionevoli motivi per ritenere, al momento della segnalazione o della divulgazione, che le informazioni segnalate o divulgate fossero vere; e se (iii) le informazioni si riferiscono a reati che rientrano nell'ambito di applicazione della legge tedesca sul whistleblowing o la Persona segnalante aveva fondati motivi per ritenerli tali al momento della segnalazione o della divulgazione.

Le ritorsioni dirette contro le persone che forniscono informazioni sono proibite dalla legge. Questo vale anche per minacce e tentativi di attuare ritorsioni. Se una Persona segnalante subisce qualsiasi trattamento negativo in relazione alle sue attività professionali e afferma di aver subito tale trattamento a causa di una segnalazione o divulgazione ai sensi di legge, tale trattamento negativo sarà considerato una Ritorsione per tale segnalazione o divulgazione.

In tal caso, la persona che ha mosso ritorsioni sulla Persona segnalante dovrà dimostrare che il danno è stato motivato da ragioni sufficientemente giustificate o che non è stato causato dalla segnalazione o divulgazione.

Gli accordi che limitano i diritti delle persone che segnalano ai sensi della legge tedesca sul whistleblowing o delle persone altrimenti protette da essa saranno inefficaci.

Le misure di protezione si applicano, *mutatis mutandis*, a: (i) individui che assistono riservatamente la Persona segnalante nell'effettuare una segnalazione interna o esterna o una divulgazione in contesti professionali, a condizione che le informazioni segnalate o divulgate siano accurate o che la persona che presta assistenza

avesse motivi ragionevoli per credere al momento dell'assistenza che le informazioni segnalate o divulgate dalla Persona segnalante fossero accurate e riguardino reati che rientrano nell'ambito di applicazione della legge tedesca sul whistleblowing o che la persona che fornisce assistenza avesse fondati motivi per credere al momento dell'assistenza che questo fosse il caso; (ii) terze parti associate alla persona che fornisce le informazioni che hanno subito ritorsioni in contesti professionali, a meno che queste non siano basate sulla segnalazione o divulgazione della persona che fornisce le informazioni; (iii) entità giuridiche, società con capacità giuridica e altre associazioni di persone con capacità giuridica che sono legalmente collegate alla persona che fornisce le informazioni a seguito di una partecipazione azionaria o per le quali la persona che fornisce le informazioni lavora o con cui è altrimenti collegata in contesti professionali.

(e) Protezione della riservatezza

Gli uffici preposti alle segnalazioni devono mantenere la riservatezza dell'identità delle seguenti persone: (i) la Persona segnalante, a condizione che le informazioni segnalate riguardino reati rientranti nell'ambito di questa legge o che la Persona segnalante avesse motivi ragionevoli per credere che fosse il caso al momento della segnalazione; (ii) le Persone coinvolte nella segnalazione; (iii) le altre persone menzionate nella segnalazione.

L'identità delle suddette persone può essere conosciuta solo dalle persone responsabili della ricezione delle segnalazioni o del Seguito alle medesime, nonché dalle persone che li assistono nell'esecuzione di queste attività.

L'obbligo di riservatezza dell'identità si applica indipendentemente dal fatto che l'ufficio interno di segnalazione sia responsabile della segnalazione ricevuta.

L'identità di una Persona segnalante che segnala con dolo o colpa grave Informazioni sulle violazioni errate non sarà protetta.

La rivelazione parziale o totale dell'identità delle persone è possibile solo in casi limitati prescritti dalla legge tedesca sul whistleblowing.

(f) Data Protection

La persona responsabile della ricezione delle segnalazioni presso un ufficio interno di segnalazione deve documentare tutte le segnalazioni ricevute in modo permanentemente recuperabile, nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

Nel caso di segnalazioni telefoniche o tramite un altro mezzo di trasmissione vocale, una registrazione audio permanentemente recuperabile della conversazione o la sua trascrizione completa e accurata (verbale) può essere effettuata solo con il consenso della Persona segnalante.

Se tale consenso non viene dato, la segnalazione deve essere documentata mediante un riassunto del suo contenuto (verbale del contenuto) da redigere da parte della persona responsabile dell'elaborazione della segnalazione.

Se la segnalazione avviene nell'ambito di un incontro, può essere redatto e conservato un resoconto completo e accurato dell'incontro con il consenso della Persona segnalante.

La registrazione può essere effettuata creando una registrazione audio della conversazione in modo permanentemente recuperabile o tramite un verbale dell'incontro redatto dalla persona responsabile dell'elaborazione della segnalazione.

La Persona segnalante deve avere l'opportunità di visionare la trascrizione, correggerla se necessario e confermarla con la propria firma o in formato elettronico.

Se una registrazione audio viene utilizzata per redigere il verbale, questa deve essere cancellata non appena il verbale è stato completato.

La documentazione deve essere cancellata tre anni dopo la conclusione delle procedure.

La documentazione può essere conservata più a lungo per soddisfare i requisiti della legge o di altre disposizioni normative, nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato.

Il trattamento dei dati personali da parte degli uffici interni ed esterni è ammissibile ai sensi della legge tedesca sul whistleblowing nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ai loro compiti. Inoltre, sono inclusi i dati personali particolarmente sensibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR. Le informazioni da cui si possono trarre conclusioni sulla persona del segnalatore devono essere mantenute segrete.

(g) Protezione dalle Ritorsioni

In caso di violazione del divieto di Ritorsione, il responsabile sarà obbligato a risarcire la Persona segnalante di ogni eventuale danno subito.

La violazione del divieto di Ritorsione non dà luogo a una richiesta di instaurazione di un rapporto di lavoro, di formazione professionale o di qualsiasi altro rapporto contrattuale o di avanzamento di carriera.

(h) Limitazione della responsabilità della Persona segnalante

La Persona segnalante non può essere ritenuta legalmente responsabile per aver ottenuto o acceduto a informazioni che ha segnalato o divulgato, a meno che l'ottenimento stesso o l'accesso stesso costituiscano un reato autonomo.

La Persona segnalante non viola alcuna restrizione sulla segnalazione e non può essere ritenuta legalmente responsabile per la rivelazione di informazioni fatte in una segnalazione o divulgazione, a condizione che la stessa avesse motivi ragionevoli per ritenere che la divulgazione delle informazioni fosse necessaria per individuare una violazione.

(i) Sanzioni

Chiunque segnala intenzionalmente informazioni errate in violazione della legge tedesca sul whistleblowing è responsabile di un illecito amministrativo.

Una persona commette un illecito amministrativo se: (i) ostacola una segnalazione o una comunicazione; (ii) non garantisce che un ufficio interno per le segnalazioni sia istituito e funzionante, o (iii) in contrasto con le disposizioni della legge tedesca sul whistleblowing attua una Ritorsione.

Costituisce altresì un illecito amministrativo non mantenere intenzionalmente o incautamente la riservatezza in violazione delle disposizioni della legge tedesca sul whistleblowing. Chiunque commetta tale azione in modo negligente sarà colpevole di un illecito amministrativo.

Il tentativo di commettere un illecito amministrativo può essere punito nei casi indicati ai punti 1 e 3.

Un illecito amministrativo può essere sanzionato con una multa fino a 10.000 euro, 20.000 euro, o a 50.000 euro, a seconda dell'illecito commesso.

5.4 Polonia

La legislazione polacca non è ancora completa nel 2023. I requisiti dettagliati verranno aggiornati in seguito.

5.5 Portogallo

(a) Violazioni che possono essere segnalate in Portogallo

É possibile segnalare violazioni aventi ad oggetto:

- l'atto o l'omissione contrario/a alle regole del mercato interno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26 del TFUE, comprese le regole sulla concorrenza e gli aiuti di stato, nonché le regole sulla tassazione delle società;
- crimini gravi, in particolare, crimini violenti e altamente organizzati, nonché i crimini previsti al paragrafo 1 dell'articolo 1 della Legge n. 5/2002, dell'11 gennaio, che stabilisce misure per combattere il crimine organizzato, economico e finanziario;
- l'atto o l'omissione contrario/a allo scopo delle regole o dei regolamenti coperti dalle disposizioni da a) a c);
- nei settori della sicurezza nazionale, per la legge sulle segnalazioni, un atto o un'omissione contrario/a alle regole contrattuali contenute negli atti del governo federale indicati nella Parte I.A dell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, o contrario agli scopi di queste regole.

(b) Canale interno di segnalazione e forma e ammissibilità delle segnalazioni

Le modalità interne di segnalazione per la denuncia consentono la presentazione sicura e il successivo Seguito delle segnalazioni, al fine di garantire la completezza, l'integrità e la conservazione della segnalazione, la riservatezza dell'identità o l'anonimato degli informatori e la riservatezza dell'identità di terze parti menzionate nella segnalazioni, nonché di prevenire l'accesso da parte di personale non autorizzato.

I canali interni di segnalazione sono gestiti internamente, allo scopo di ricevere e dare Seguito alle segnalazioni, da persone o uffici designati a questo scopo, fatta salva la disposizione del paragrafo seguente.

I canali di segnalazione possono essere gestiti esternamente, allo scopo di ricevere segnalazioni.

Per il perseguimento delle segnalazioni, i canali devono essere gestiti internamente.

Indipendenza, imparzialità, riservatezza, protezione dei dati, segretezza e assenza di situazioni di conflitto di interesse devono essere garantiti nell'espletamento dei compiti.

Le modalità interne di segnalazione consentono, in particolare, la presentazione di segnalazioni, per iscritto e/o verbalmente, da parte dei lavoratori, in forma anonima o con l'identità della Persona segnalante rivelata.

Se una segnalazione verbale è ammissibile, le modalità interne di segnalazione consentono la sua presentazione per telefono o attraverso altri sistemi vocali e, su richiesta della Persona segnalante, tramite un incontro di persona.

La segnalazione può essere presentata utilizzando mezzi di autenticazione elettronica con una carta d'identità o una chiave mobile digitale o utilizzando altri mezzi di identificazione elettronica emessi in altri Stati membri e riconosciuti a tale scopo ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, a condizione che, in ogni caso, i mezzi disponibili siano utilizzabili.

(c) Segnalazioni esterne

Autorità pubblica competente: MENAC - Mecanismo Nacional Anticorrupção.

Link a canale esterno: https://mec-anticorrupcao.pt/.

Link a Linee guida: https://mec-anticorrupcao.pt/.

See Lei n. 93/2021 de 20 de dezembro.

Le segnalazioni esterne vengono presentate alle autorità che, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovrebbero o potrebbero essere a conoscenza della questione oggetto della segnalazione, inclusi: i pubblici ministeri; i corpi di polizia giudiziaria; la Banca del Portogallo; le autorità amministrative indipendenti; le amministrazioni; le ispezioni generali ed enti equivalenti ed altri servizi centrali di diretta amministrazione dello Stato dotati di autonomia amministrativa; le autorità locali e le associazioni pubbliche.

(d) Misure di protezione

Le Persone segnalanti hanno, in termini generali, diritto a protezione legale e possono, in termini generali, beneficiare di misure di protezione dei testimoni nei procedimenti penali. Le autorità competenti forniscono l'assistenza necessaria e collaborano con le altre autorità al fine di garantire la protezione della Persona segnalante contro atti di Ritorsione, anche certificando che la Persona segnalante sia riconosciuta come tale ai sensi della legge sul whistleblowing, ogni volta che ciò venga richiesto. La Direzione Generale per la Politica Giudiziaria fornisce informazioni sulla protezione delle Persone segnalanti sul Portale della Giustizia, fermo restando i meccanismi di accesso alla legge e ai tribunali.

(e) Sanzioni

La Legge n. 93/2021 del 20 dicembre prevede sanzioni amministrative applicate da MENAC: (i) violazioni molto gravi con multe da €1.000 a €25.000 quando l'agente è una persona fisica e da €10.000 a €250.000 quando l'agente è una persona giuridica; (ii) violazioni gravi con multe da €500,00 a €12.500 se l'agente è una persona fisica e da €1.000 a €125.000 se l'agente è una persona giuridica..

5.6 Romania

(a) Violazioni che possono essere segnalate

In Romania, la violazione di qualsiasi legge può essere segnalata, non solo nei campi previsti nel paragrafo 2.2, qualora tali violazioni costituiscano violazioni disciplinari, illeciti penali o reati oppure contrastino con l'oggetto/scopo di una legge.

(b) Segnalazioni interne

In Romania, in base alla legge vigente, le società con più di 249 dipendenti non possono condividere il canale di segnalazione e la relativa gestione con altre società. Pertanto, tali società devono prevedere un canale di segnalazione locale, diverso e ulteriore rispetto a quello del gruppo. Per le Società con sede in Romania con più di 249 dipendenti, è previsto un canale locale, ulteriore a quello del gruppo. Il canale locale è gestito da Responsabile o Comitato locale per le segnalazioni all'uopo nominato.

(c) Segnalazioni esterne

Autorità pubblica competente: the National Integrity Agency.

Link a canale esterno: https://www.integritate.eu/Home.aspx.

Link a Linee guida: https://avertizori.integritate.eu/.

Le segnalazioni esterne possono essere indirizzate a (i) autorità e istituzioni pubbliche che, secondo disposizioni di leggi speciali, ricevono e gestiscono segnalazioni riguardanti violazioni di legge in base alla rispettiva competenza; (ii) l'Agenzia Nazionale per l'Integrità o (iii) altre autorità e istituzioni pubbliche alle quali l'Agenzia Nazionale per l'Integrità sottopone le segnalazioni per la rispettiva gestione di competenza.

La Persona segnalante può scegliere tra il canale interno ed esterno, considerando aspetti quali: (i) il rischio di ritorsioni nel caso di segnalazioni interne; (ii) l'impossibilità di rimediare efficacemente alla violazione attraverso segnalazioni interne.

(d) Misure di protezione

Su richiesta della Persona segnalante oggetto di indagine disciplinare, entro un massimo di un anno dalla data della segnalazione, l'Ordine degli Avvocati fornisce assistenza legale gratuita durante la procedura disciplinare.

Su richiesta della Persona segnalante, che contesta misure di ritorsione davanti a un tribunale, l'Ordine degli Avvocati garantisce assistenza legale gratuita.

Su richiesta della Persona segnalante, che è soggetta a un'indagine disciplinare a seguito di segnalazioni interne, esterne o divulgazioni pubbliche, la commissione disciplinare ha l'obbligo di invitare la stampa e un rappresentante del sindacato o dell'associazione professionale o un rappresentante dei dipendenti, a seconda dei casi. L'annuncio viene fatto sul sito web dell'azienda, almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione. Se questa obbligazione non viene rispettata, il procedimento disciplinare e la sanzione disciplinare sono nulli e non validi.

(e) Limitazione della responsabilità della Persona segnalante

Nei procedimenti legali riguardanti violazioni, come violazione del diritto all'immagine, violazione del copyright, violazione del segreto professionale, violazione delle regole sulla protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o azioni per compensazione, le Persone segnalanti non possono essere ritenute responsabili.

Le Persone segnalanti hanno il diritto di invocare la suddetta segnalazione per perseguire la chiusura del caso, a condizione che avessero motivi ragionevoli per ritenere che la segnalazione fosse necessaria per rivelare una violazione di legge.

Se una persona segnala informazioni riguardanti violazioni di legge e tali informazioni includono segreti commerciali, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata legittima.

(f) Obbligo di riservatezza

L'identità della Persona segnalante, della Persona coinvolta o delle persone menzionate nella segnalazione può essere divulgata solo se ciò rappresenta un obbligo imposto dalla legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla stessa. In questo caso, le persone sono preventivamente informate, per iscritto, sulla rivelazione della loro identità e sui motivi della rivelazione dei dati riservati in questione. L'obbligo non sussiste se le informazioni metterebbero a rischio indagini o procedimenti legali.

(g) Sanzioni

Le sanzioni amministrative comminate dall'Agenzia Nazionale Anticorruzione sono irrogate per le seguenti condotte:

- ostacolo, in qualsiasi modo, alla segnalazione da parte della persona designata per ricevere e gestire le segnalazioni o da parte della persona che fa parte del dipartimento designato a tale scopo: multa da 2.000 RON a 20.000 RON;
- rifiuto ingiustificato della società di rispondere alle richieste dell'Agenzia o di altre autorità: multa da 3.000 RON a 30.000 RON;
- mancato rispetto dell'obbligo di istituire canali interni di segnalazione: multa da 3.000 RON a 30.000 RON;

- mancata ottemperanza delle persone giuridiche all'obbligo di progettare, istituire e gestire il metodo di ricezione delle segnalazioni in modo da proteggere la riservatezza dell'identità della Persona segnalante e di terzi menzionati nella segnalazione e di impedire al personale non autorizzato di accedere alla segnalazione: multa da 4.000 RON a 40.000 RON;

- violazione da parte di persone fisiche dell'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, della Persona coinvolta o di terzi: multa da 4.000 RON a 40.000 RON;

- segnalazione di informazioni relative a violazioni di legge, essendo a conoscenza della loro falsità: multa da 2.500 RON a 30.000 RON.

5.7 Slovacchia

Autorità pubblica competente: ÚOO – Úrad na ochranu oznamovatel'ov (Whistleblower protection office).

Link a canale esterno: www.oznamovatelia.sk.

Link a Linee guida: www.oznamovatelia.sk.

SEZIONE 3

1. FINALITÀ SPECIFICHE DELL'APPLICAZIONE DEL GDPR IN BRASILE

I requisiti per la protezione dei dati in Brasile sono definiti nella legge 13.709/2018 - Legge generale sulla protezione dei dati (LGPD), entrata in vigore nel paese nell'agosto 2020. Il monitoraggio è di responsabilità dell'Autorità nazionale per la protezione dei dati (ANPD), un ente subordinato alla Presidenza della Repubblica, incaricato di supervisionare il rispetto della legge, elaborare linee guida e applicare sanzioni in caso di irregolarità. Altri enti possono essere coinvolti nell'applicazione della legge quando appropriato, come il pubblico ministero, per affrontare la questione dei diritti diffusi dei cittadini e di altri.

Link al canale esterno di segnalazione:
https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0

La presentazione delle richieste all'ANPD (Reclami e Petizioni) deve avvenire compilando un modulo che deve essere inviato tramite la Petizione Elettronica di SUPER.BR (Sistema Unico di Processo Elettronico in Rete). Nel sistema SUPER, occorre selezionare il tipo di processo "ANPD - Reclamo" o "ANPD - Petizione del Titolare", a seconda della richiesta. Occorre allegare il modulo compilato preferibilmente in formato PDF e documenti aggiuntivi, se presenti. Le richieste inviate utilizzando i moduli di seguito possono essere seguite sulla piattaforma di processo elettronico dell'ANPD e devono essere identificate. I moduli senza identificazione non saranno ricevuti. Le petizioni dei titolari non possono essere inviate in forma anonima. Se si desidera fare una segnalazione anonima, questa deve essere inviata solo tramite la Piattaforma Fala.br. Non è possibile seguire il caso se viene presentato come segnalazione anonima.

Link a Linee guida: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/denuncia peticao-de-titular.

2. PARTICOLARITÀ – LINEE GUIDA DEL GOVERNO BRASILIANO

Quando si presenta una segnalazione o una petizione all'ANPD, si tenga presente che il contenuto della richiesta, compresi i dati personali e i documenti allegati, può essere condiviso con il responsabile o il rappresentante legale per il quale si sta presentando la segnalazione o la richiesta.

Prima di inviare una segnalazione o una petizione, è importante conoscere alcune informazioni:

- la petizione è una richiesta inviata all'ANPD da parte del titolare dei dati personali quando non è in grado di esercitare i suoi diritti davanti alla persona che li tratta. Si possono esercitare i propri diritti in una situazione specifica in cui una società o un ente pubblico, ad esempio, raccoglie, memorizza, utilizza o condivide i vostri dati personali. L'esercizio dei diritti deve essere richiesto prima direttamente alla persona che tratta i dati personali. E se la richiesta non è stata soddisfatta o la risposta data non è stata soddisfacente, è possibile fare una segnalazione all'ANPD tramite una 'Petizione del Titolare'. È importante sottolineare, tuttavia, che i diritti del titolare dei dati personali non sono assoluti e non sempre possono essere soddisfatti dal titolare del trattamento, come nel caso della richiesta di cancellazione dei dati in cui il titolare ha un obbligo legale di conservare tali dati, ad esempio.

- Quando si presenta domanda all'ANPD, si deve fornire documenti o informazioni che dimostrino il tentativo di esercitare il proprio diritto di fronte al titolare del trattamento. Di conseguenza, le petizioni anonime da parte dei titolari dei dati non saranno accettate dall'ANPD.

- Quando si tenta di esercitare i propri diritti attraverso i canali ufficiali del titolare del trattamento, è consigliabile che il titolare dei dati conservi le informazioni di contatto del titolare del trattamento, come ad esempio il numero di protocollo del servizio, le istruzioni ricevute, i messaggi e le email. Le informazioni di contatto del titolare del trattamento dei dati personali sono generalmente disponibili nelle pagine della privacy policy dei rispettivi siti web. Quando si invia la propria petizione all'ANPD, si

deve essere consapevoli che verrà analizzata in modo aggregato, cioè la petizione non verrà necessariamente esaminata individualmente. La LGPD fornisce una serie di diritti al titolare dei dati personali riguardo al trattamento dei propri dati.

Tali diritti includono:

- il diritto di confermare l'esistenza del trattamento dei dati personali da parte del responsabile,
- il diritto di accedere ai propri dati personali,
- il diritto di richiedere la correzione delle informazioni incomplete o obsolete,
- il diritto di richiedere la revoca del consenso dato al responsabile dei dati personali,
- il diritto di richiedere informazioni sulla condivisione dei propri dati personali e, in alcune situazioni, il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati.

Le segnalazioni sono comunicazioni inviate all'ANPD da parte di qualsiasi persona, fisica o giuridica, riguardo a presunte violazioni della legislazione brasiliana sulla protezione dei dati personali, diverse dalla petizione del titolare.

Le segnalazioni di non conformità alla LGPD non hanno necessariamente la caratteristica di essere legate a una situazione specifica di un particolare titolare dei dati personali. Generalmente, si tratta di situazioni che coinvolgono un gruppo di interessati o che rendono loro impossibile l'esercizio dei propri diritti.

Esempi di situazioni che possono essere segnalate sono:

- il trattamento discriminatorio dei dati personali,
- la raccolta eccessiva di dati personali,
- l'assenza di una persona responsabile del trattamento dei dati personali,
- la mancanza di un canale di comunicazione per l'esercizio dei diritti,
- l'assenza di adeguate misure di sicurezza,
- l'assenza di una politica sulla privacy, tra gli altri.

Senza l'identificazione del titolare del trattamento, l'ANPD non può intervenire, ad esempio, nei casi di contatti o chiamate che si interrompono senza alcuna comunicazione immediatamente dopo il servizio, o nei casi di email indesiderate che non identificano il mittente.

È importante sottolineare che i casi di reati che coinvolgono dati personali, come ad esempio frodi con l'intento di danneggiare gli interessati o ottenere risorse o vantaggi indebiti con l'uso dei loro dati personali, devono essere segnalati alle autorità di polizia competenti.

L'ANPD, in base alle sue attribuzioni legali, non indaga specificamente sui reati, ma sulle infrazioni amministrative, e può applicare le sanzioni previste dalla LGPD ai trasgressori, come avvertimenti, multe o interdizioni, a titolo esemplificativo.

Le segnalazioni non correlate alla LGPD o fatte in modo generico non saranno accettate. La situazione presentata all'ANPD deve essere: (i) formulata in modo chiaro per iscritto; (ii) relativa a una situazione specifica che coinvolge dati personali; (iii) legata alla non conformità alla legislazione sulla protezione dei dati personali (Legge generale sulla protezione dei dati).

Tutte le richieste ricevute, così come la valutazione delle risposte dei titolari alle richieste degli interessati, quando applicabile, saranno considerate nella pianificazione delle nostre azioni di ispezione, miglioramenti normativi e azioni educative proposte dall'ANPD.

Le richieste, di norma, saranno analizzate in modo aggregato e eventuali misure derivanti da esse verranno adottate in modo standardizzato. In questo modo, l'ANPD non interverrà direttamente nella tua situazione concreta e specifica legata al trattamento dei tuoi dati personali o all'esercizio dei tuoi diritti, ma la tua situazione sarà presa in considerazione in piani e azioni più ampi che possono raggiungere, direttamente o indirettamente, un insieme di titolari con situazioni equivalenti o simili alla tua.

In generale, l'ANPD non invierà una risposta individuale e non fornirà un parere individuale sulla tua richiesta.

Tuttavia, le richieste relative a situazioni gravi che possono coinvolgere un gran numero di persone possono, eccezionalmente, essere trattate individualmente.

Questo procedimento è regolamentato dalla LGPD e dagli articoli 20, 25 e 26 del Regolamento del Processo di Ispezione e del Processo Amministrativo Sanzionatorio, approvato con la Risoluzione CD/ANPD n. 1/2021.

L'ANPD non rilascia alcun tipo di certificato per professionisti che agiscono come responsabili del trattamento dei dati personali.

È importante chiarire anche che non esiste alcun requisito legale di registrazione, né presso l'ANPD né presso associazioni private, per i professionisti della protezione dei dati o i supervisori, come condizione per l'esercizio della professione o come requisito per assumerli.

L'ANPD non riconosce ufficialmente alcun meccanismo di registrazione nelle società per tali soggetti.